

# La nuova sentenza della Cassazione contro “i finti psicologi”

**E' sufficiente il fine di “*incidere sulla sfera psichica*” per configurarsi l'abuso della professione di psicologo.**

E' quanto ha stabilito una recentissima sentenza della Cassazione penale depositata il 22 Agosto 2017, la n.39339, che ha **condannato in via definitiva** il fondatore del “*percorso di crescita personale*” dell'associazione Archeon e i suoi collaboratori.

## **I fatti**

Si tratta dell'epilogo del lungo e travagliato processo che coinvolgeva **Archeon (o Arkeon)**, definita da molti come una **psico-setta**.

Il fondatore di Archeon, **Vito Carlo Moccia**, insieme ai suoi collaboratori, organizzava seminari formativi su un metodo (Archeon, appunto) ed effettuava **attività di “diagnosi e psicoterapia”** a soggetti con problematiche psicologiche e psichiatriche, nonché mediche.

Di fatto, utilizzando le informazioni che i pazienti davano sulle loro vite private, i “maestri” dell'associazione effettuavano interventi che andavano a **sconvolgere e traumatizzare** gli stessi, insinuando terribili sospetti sul loro passato, allontanandoli dagli affetti.

Il caso ebbe molta eco durante le fasi del processo (noto ai media come “**il caso Arkeon**”).



Una psicologa, **Lorita Tinelli**, che si occupa da anni di casi sui culti distruttivi, ha seguito la causa che si è protratta per **11 lunghi anni**, ma che alla fine ha dato piena **ragione agli psicologi**.

Il ricorso su cui si sono pronunciati gli ermellini riguardava diversi aspetti, fra cui uno relativo al risarcimento chiesto dall'**Ordine degli Psicologi della Puglia** che si era costituito **parte civile** nella causa. Vi erano poi alcune questioni riguardanti i termini di prescrizione, e una questione per noi molto importante, in merito all'**esercizio abusivo della professione di psicologo**.

Un motivo del ricorso, infatti, si basava sul fatto che il "guru" dell'associazione, **Moccia Vito Carlo**, **non si sarebbe mai spacciato per psicologo**, ma avrebbe utilizzato un **metodo "non psicologico"** ( n.d.r.) per "trattare" i pazienti, cioè il metodo Archeon (o Arkeon), una variante del metodo Reiki (una pratica spirituale di pseudo-guarigioni basate sull'imposizione delle mani sul paziente).

La **Cassazione**, però, ha rigettato anche questo motivo, sostenendo che:

*non è necessario che il soggetto non qualificato si avvalga delle metodologie proprie della professione psicoterapeutica, ma è sufficiente che la sua azione incida sulla sfera psichica del paziente con lo scopo di indurne una modificazione che potrebbe risultare dannosa.*

## **Considerazioni**

Si tratta quindi dell'ennesima **vittoria giuridica per la**

tutela della professione.



Certo, questo non significa che da domani non vedremo più abusivi.

Così come nessuna sentenza che stabilisce la colpevolezza di un soggetto potrà mai evitare che in futuro nessun altro commetta lo stesso reato.

Significa però che la legge si è espressa anche sul fatto che **un abusivo non può difendersi dicendo che non faceva diagnosi** (la Cassazione ha sottolineato anche che intrattenere approfonditi colloqui *“su aspetti intimi della vita dei pazienti, per diagnosticare problematiche psicologiche eventualmente all’origine di disturbi da loro lamentati”* è già attività di diagnosi psicologica).

E non può nemmeno sostenere di non commettere abuso poiché non utilizza *“tecniche psicologiche”*, se **il fine dell’attività prestata è quello di modificare la sfera psichica del soggetto.**

E questo è indubbiamente un importante passo avanti.

---

**Sentenza n. 13020/2015 del**

# TAR del Lazio sui counselor: 5 motivi per cui è importante

Alcuni giorni fa una [sentenza del Tar](#) del Lazio [ha sancito](#) che il cosiddetto counselor in Italia non esiste. Le attività che si volevano svolte da questa “figura professionale” sono in realtà svolte dallo Psicologo.

**Ne consegue che chi vuole svolgere le attività di counseling ma non è uno psicologo commette un reato, quello dell'esercizio abusivo della professione di psicologo (art.348 del C.P.).**

Tutto è nato da un'associazione, *Assocounseling*, che ha tentato di far riconoscere il counselor come una nuova professione attraverso la Legge 4/13.

Secondo il TAR l'associazione non solo non ha rispettato la stessa legge che pensava di utilizzare per il riconoscimento, ma soprattutto non si tratta affatto una nuova professione, visto che gli psicologi svolgono le stesse attività e hanno legge specifica che li riconosce come professione (**Legge 56/89, “Ordinamento della professione di psicologo”**)

In realtà, ci sono state molte [altre sentenze](#) a favore degli psicologi nella diatriba con chi voleva esercitare attività tipiche della professione. La stessa legge 56/89 e l'articolo 348 del Codice Penale sopra citati tutelano la professione da attività abusive che potrebbero essere (e lo sono state) dannose per i cittadini.

**Ma allora perché questa sentenza,**

## definita da molti “storica”, è così importante?

Cosa cambia con questa sentenza?

Vediamo insieme di identificare alcune fra le motivazioni più importanti:

1. x **Non si riferisce ad una fattispecie.** A differenza delle sentenze – anche della Cassazione – precedenti, la sentenza del TAR **non parla di un solo aspetto della professione dello psicologo.** Non deriva, cioè da una denuncia sulla questione della valutazione della Personalità, dell’uso dei test psicologici o della questione legata alla psicoanalisi. Questa sentenza tocca anche ambiti quali la progettazione di interventi *“formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale e facilitare i processi di comunicazione, e migliorare la gestione dello stress e la qualità di vita”*, oppure *“di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane”*, **coinvolgendo anche l’albo B degli Psicologi e soprattutto i contesti di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni e la Psicologia del Benessere Psicologico**, argomenti che qualcuno pensava non fossero prerogativa specifica dello psicologo, perciò utilizzabili dai cosiddetti coach e counselor;
2. x **Ribadisce ciò che era stato più volte detto.** In questo sito di Altra Psicologia ci sono **almeno 100 articoli che parlano di tutela della professione** (per una verifica, scrivere “counselor” nella text box della ricerca e poi contarne i risultati). E’ dal 2005 che AP scrive sulla necessità di contrastare il fenomeno dei “counselor”. Io stessa ho scritto **un articolo** sulla

legge 4/13 e sui dubbi dell'accreditamento di Assocounseling, in risposta al quale sul sito dell'associazione è stato pubblicato un articolo che mi ha preso di mira con dubbio sarcasmo e pure qualche accusa. Eppure, le mie non erano offese, ma constatazioni sull'incongruenza di presentare una richiesta di accreditamento per una professione che si voleva si occupasse dell'ambito sanitario, **sebbene la stessa legge 4/13 escluda categoricamente l'ambito sanitario** nelle nuove professioni da accreditare. Oggi la sentenza del TAR conferma completamente la stessa linea di pensiero espressa nel mio e nei numerosi articoli dei colleghi di AP. Ma non solo articoli. Nel 2012 corposo è stato il contributo di colleghi di AP nella stesura di un documento sugli atti tipici che vede gran parte delle voci che ora sono contenute nella sentenza del TAR. Un documento che era stato consegnato a chi all'epoca presiedeva il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, ma che fu, evidentemente, sottovalutato;

3. x **Coinvolge anche le associazioni che non avevano tentato il riconoscimento.** Gli effetti dell'azione tentata da Assocounseling si estendono anche a tutte le scuole che insegnano counseling a soggetti non psicologi o a studenti di psicologia. Nel momento in cui viene riconosciuto che il counseling fa parte delle attività tipiche dello psicologo e che il counselor non psicologo non esiste, chiunque effettui quelle stesse attività commette un reato. **Le ripercussioni, quindi, non riguardano solo Assocounseling, ma tutte le scuole che insegnano counseling, anche se non avevano nemmeno tentato il riconoscimento.** Il danno economico di questa operazione tentata da Assocounseling rischia quindi di essere notevole;
4. x **Riconosce che il disagio psicologico è competenza dello psicologo.** Qui le cose anni fa si erano

complicate. In principio, si sosteneva che chi voleva fare questa fantomatica professione, il counselor, non avrebbe mai agito in presenza di un disagio psicologico. La questione però assomiglia all'uovo di Colombo: **come si fa a stabilire se una persona ha un disagio psicologico se non si è in grado né per competenze, né per la legge di fare diagnosi?** E' questo che rimarca chiaramente la sentenza del TAR. Negli anni, poi, molte associazioni avevano cominciato a pretendere di insegnare anche la psicopatologia, non nascondendo più le velleità sull'ambito sanitario. Anche qui, la sentenza del TAR è perentoria. Infine, il disagio psicologico non è l'unico ambito degli psicologi, come sottolineato nella stessa sentenza (descrizione del punto 1) e questo non lascia più alcun ambito del counseling che non sia riconducibile allo psicologo;



5. **Non consente più scuse per la tutela della professione.** E questo è un punto molto importante. **La sentenza è così ampia, chiara e dettagliata che non consente più di nascondersi dietro una presunta ambiguità giuridica.** Ormai non c'è più alcun dubbio sugli atti tipici, sugli ambiti, sulla professione sanitaria o sulle eventuali sovrapposizioni. Troppe sentenze e questa in particolare è davvero esaustiva.

**Di contro, non ci sono scuse per chi deve tutelare la professione**

## **dello psicologo.**

L'articolo 21 del codice deontologico degli psicologi (tra l'altro ribadito con una sentenza del tribunale di Milano del 2011) **vieta "l'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave."**

L'aggravante è proprio quella dell'insegnamento allo scopo di permettere **"attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo."**

In altre parole, insegnare psicologia ad un cosiddetto **"counselor" o "coach"** è una **violazione grave del codice deontologico**, che ha l'aggravante di premettere attività di **abusivismo della professione.**

A questo punto, con questa ulteriore sentenza, **ci si aspetta un giro di vite sulle scuole che hanno corsi di counseling o coaching**, anche se, formalmente, nei loro siti dichiarano di non accettare che studenti di psicologia o psicologi.

**Ci aspettiamo un'applicazione più stringente dell'art.21, con misure concrete e reali nei confronti di chi commette violazioni.**



Ci si attende che si faccia una **politica efficace che scoraggi sia chi vuole intraprendere la facile strada dello sfruttamento delle persone che non volendo formarsi per le vie legali, tentano soluzioni alternative, che**

soprattutto chi cerca di far soldi in questo modo.

**Ci si attende una promozione della sentenza del TAR e una informazione efficace presso le aziende o i potenziali clienti di queste figure non riconosciute**, che porti a considerare i possibili danni, i costi e le conseguenze dello scegliere presone non formate, che nulla hanno a che fare con la professionalità di chi si sottopone ad iter formativi, venendo valutato ad ogni esame, ad ogni tirocinio, all'esame di Stato e al vaglio dell'Ordine di appartenenza.

**In altre parole... ci aspettiamo coraggio.**

---

**Gender: comunicazione CNOP.  
Ma posso condividerla??**

In effetti.. è così che mi sento...confusa...



Per carità... l'annuncio del comunicato del CNOP (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi), sulla questione del famigerato Gender è stato accolto con grande entusiasmo e liberazione. **Finalmente!!**

Dopo mesi passati ad essere **tirati per la giacchetta** da associazioni pro-gender che parlavano per noi e dicevano che eravamo al loro fianco per salvare le famiglie da chissà quale incredibile catastrofe, e centinaia di psicologi impegnati nei loro blog e siti che si spendevano per far capire alla gente che non esiste alcuna teoria gender e che non esiste alcuna CATASTROFE ATOMICA che si sta abbattendo sulla scuola e sui loro figli, **ma semplicemente un decreto che cerca di evitare il bullismo e le prevaricazioni o gli stereotipi sulle donne e sugli omosessuali**, ecco.. che arriva **FINALMENTE il comunicato del NOSTRO Ordine Nazionale.**

Io, appena avuta la notizia dal blog della collega **Ada Moscarella**, mi tuffo per divulgare la notizia attraverso i miei canali: Facebook, LinkedIn, il mio sito, ecc...

Poi però leggo il comunicato e mi fermo... 

Una di quelle frenate improvvise, che inchiodi appena ripartito dal semaforo, che abbiamo una fretta tremenda perché siamo mostruosamente in ritardo, ma ci rendiamo conto che **c'è qualcosa che davvero...NON QUADRA!** Tipo: **Screeeeeeeeckkkk!!!**

Leggo il comunicato, che deve essere scaricato in quanto pdf, non è visibile sul sito né sui social network del CNOP...

**Ecco... io volevo linkarlo per dire:  
"questa è la posizione del CNOP", MA NON  
POSSO FARLO!**

**Il comunicato parla delle posizioni  
dell'AIP (Associazione Italiana di  
Psicologia, posizione vecchia di mesi!) e**

**semmai si parla dell'Unicef,  
MA NON E' LA POSIZIONE DEL CNOP IN MERITO  
ALLA COSIDDETTA TEORIA GENDER!**

Infatti, persino il titolo del comunicato lo dice chiaro:

*"Nota dell'AIP sulla rilevanza scientifica degli studi di genere e orientamento sessuale e sulla loro diffusione nei contesti scolastici italiani".*

**NOTA DELL'AIP. NON DEL CNOP.**

**Ossantoddio...Ma allora, dov'è la posizione  
del CNOP?**

**Semplice. Non c'è. O non c'è ancora. Fondamentalmente...  
evidentemente, inequivocabilmente...per il momento non c'è!**

Quindi, io che volevo fare il mio articoletto sul mio blogghino personale, il mio sitino... e tutti i miei colleghi, anche molto più autorevoli di me.. siamo rimasti a bocca asciutta.

Perché è vero che la comunicazione è del CNOP ma non è la posizione ufficiale del CNOP.

**Quindi STIAMO ATTENTI A NON SCRIVERE COSE NON VERE.**

***Possiamo parlare dell'AIP*** (e potevamo farlo anche prima, a prescindere dal CNOP, visto che l'AIP ha un sito suo e il comunicato riportato è vecchio di mesi!), **ma non possiamo ASSOLUTAMENTE PERMETTERCI DI DIRE O SCRIVERE CHE IL CNOP E' CONTRO LA FOLLIA GENDER.**

**Non possiamo farlo. Non c'è nessun documento che ci autorizza a farlo!** E... attenzione, che si rischia parecchio perché se dici che un Consiglio di un Ordine è a favore o contro

qualcosa e non è vero, si rischia il reato



Quindi, chi aveva -come me- cantato vittoria perché il consiglio del proprio ordine nazionale si era espresso su una **questione fondamentale per gli psicologi**, che sono coinvolti in varie modalità, dagli **sportelli per le scuole alla formazione per gli insegnanti**, dai **seminari ai corsi**, beh.. stiamoci calmi a dire che siamo avallati dal NOSTRO ORDINE NAZIONALE. Ci faremmo una bella scivolata!

**Parliamo piuttosto, come già facciamo da settimane, dell'AIP, dell'Unicef, di alcuni Ordini Regionali (guarda caso quelli governati da AltraPsicologia...), ma non del CNOP.  
Per carità.**

Alcuni colleghi hanno pensato che fosse una gag.. NON LO E' AFFATTO.

So bene cosa significa fare una comunicazione ufficiale per un'azienda, un'ente o un'associazione.

**La comunicazione del CNOP SUL GENDER NON RIGUARDA IL CNOP. Lo si capisce già dal titolo.**

*“Nota dell’AIP sulla rilevanza scientifica degli studi di genere e orientamento sessuale e sulla loro diffusione nei contesti scolastici italiani”*

E’ un comunicato stampa sull’AIP.

Non ci sbagliamo!

*Nemmeno quando dovremo andare nuovamente a votare...*

---

# **Legge 4/2013 sulle Professioni Non regolamentate: successo o fallimento?**

L’intento della legge 4/2013 che ha riformato le cosiddette “professioni non regolamentate” era, almeno in origine, sicuramente positivo.



Si cercava di avere TRASPARENZA e TUTELE per il consumatore, consentendo a determinate categorie di professionisti di svolgere il loro lavoro, FATTURANDO E PAGANDO LE TASSE.

Il meccanismo della legge prevedeva che una o più associazioni

di una determinata professione non ancora regolamentata si registrassero presso il **MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)**, seguendo un semplicissimo (anche troppo), iter di accreditamento.

Un vero e proprio REGALO alle associazioni, certo, che potevano sia erogare corsi che pretendere rette associative dai futuri nuovi professionisti, ma in cambio avrebbero dovuto garantire un codice deontologico e determinati requisiti per poter esercitare la professione.

Ovviamente, a valle di tutto questo, avrebbero dovuto DEFINIRE in modo esaustivo le caratteristiche della nuova professione.

L'unico limite era stabilito dal fatto che **non si doveva trattare di professioni:**

- **sanitarie**, oppure
- **organizzate in albi o ordini**, oppure
- **attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio**

In generale, la logica era (e di logica si trattava) che la nuova professione dovesse essere, appunto, **NUOVA e non già presente.**

Il sito MISE ha quindi pubblicato una lista (o meglio, per complicare un po' le cose...3 liste) con queste nuove professioni[1].

A due anni dalla sua entrata in vigore, però ci sono notevoli critiche, provenienti da più parti.

Le associazioni dei tributaristi, ad esempio, lamentano[2] una diversa tassazione dei professionisti iscritti alle casse private.

Inoltre, **non tutte le professioni non regolamentate sono emerse dal "nero"** della non-regolamentazione, ad esempio nelle liste del MISE non si vedono i cosiddetti naturopati, nè i

cosiddetti nutrizionisti, i legal coach, gli operatori olistici, ecc.. che però continuano ad “operare”, senza nessuna regolamentazione.

E anche per quanto riguarda la TRASPARENZA per i consumatori, ci sono forti dubbi.

Ad esempio, se si clicca sul nome di ogni associazione, vi è un link che rimanda ad un file pdf con le informazioni dell'associazione stessa e una descrizione della nuova professione. Tuttavia, ci sono **errori sui link della lista** (la FERPi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana ha il link di un'altra associazione, la ERSI – Esperti Riferme e Serrature Italia), per non parlare di alcune descrizioni, assolutamente “evanescenti”.

Vi è poi un'associazione che non ha per niente definito la nuova professione nel foglio pdf del sito del MISE, ma rimanda ad una definizione descritta **SUL LORO SITO WEB!** Una definizione che potrebbe quindi cambiare in qualsiasi momento.

In altre parole, **il MISE ha accettato ed ammesso alle liste un'associazione che oggi potrebbe scrivere che la professione oggetto di regolamentazione riguarda impastare il pane di segale, domani potrebbe scrivere che riguarda l'assistenza tributaria, dopodomani potrebbe riguardare i massaggi Shiatsu o l'amministrazione di un condomino, ecc...**

In realtà, **vi è una cosa ben più grave di questa**: se si va sul sito di questa associazione (Assocounseling) si scopre che fra gli ambiti della cosiddetta professione del counselor ci sarebbe l'ambito **SANITARIO**.

<ul style="list-style-type: none"><li>.: Iscrizione</li><li>.: Esami</li><li>.: Assicurazione</li><li>.: Definizione di counseling</li></ul>  <p><b>AREA ISCRITTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>.: Cerca un socio</li><li>.: Informazioni utili</li><li>.: Linee guida</li><li>.: Sportello utente</li></ul>  <p><b>AREA UTENTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>.: Elenco scuole</li><li>.: Cerca un corso</li><li>.: Promuovi un corso</li><li>.: Formazione continua</li></ul>  <p><b>AREA SCUOLE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>.: Chi siamo</li><li>.: Cosa facciamo</li><li>.: Gruppo dirigente</li><li>.: Recapiti e contatti</li></ul>  <p><b>AREA ISTITUZIONALE</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sei in: [Home Page](#) » [Area utenti](#) » Definizione di counseling

**COUNSELING**

- » Definizione di counseling
- » Quando è utile il counseling
- » Informazioni utili

**Definizione di counseling**

Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione.

**COUNSELOR**

- » Cerca un iscritto
- » Elenco degli iscritti
- » Caratteristiche degli iscritti

Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento.

E' un intervento che utilizza varie metodologie mutuare da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, **sanitario**, aziendale.

---

**MA L'AMBITO SANITARIO E' ESPRESSAMENTE VIETATO DALLA STESSA LEGGE 4/13 NELL'ART 1 COMMA 2[3] E PIU' VOLTE ESPLICITATO NEL SITO DEL MISE[4].**

---

**LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4**

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) (GU Serie Generale n.22 del 26-1-2013)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013**

Articoli

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla

The screenshot shows the website of the Italian Ministry of Economic Development (MISE). The header includes the logo of the Italian Republic and the text 'MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO'. Navigation links for 'Ministro', 'Ministero', 'Normativa', and 'Open data' are present. Below the header are four main categories: 'ENERGIA', 'COMUNICAZIONI', 'IMPRESA', and 'COMMERCIO INTERNAZIONALE'. The main content area features a news article titled 'Professioni non organizzate: pubblicata la legge di disciplina' dated 'Martedì, 29 Gennaio 2013'. The article text states that the law aims to protect consumers and promote transparency in the market of professional services. It defines 'unregulated professions' as economic activities, organized or not, aimed at providing services to third parties, typically involving intellectual work. A red circle highlights the phrase 'Sono escluse anche le professioni sanitarie' (Sanitary professions are also excluded), which is further clarified in the text as being excluded from the law's scope.

LA DOMANDA QUINDI E' :

**COME HA FATTO IL MISE AD ACCETTARE UN'ASSOCIAZIONE CHE NON DEFINISCE LA PROFESSIONE NON REGOLAMENTATA NEL MODULO ALLEGATO, RIMANDANDO AD UN LINK DI UN SITO WEB, MA SOPRATTUTTO, COME HA FATTO A NON ACCORGERSI CHE HANNO AGGIUNTO L'AMBITO SANITARIO, CHIARAMENTE VIETATO DALLA STESSA LEGGE?**

C'è già in atto un procedimento di verifica dell'ammissione di questa associazione in atto[5], su richiesta CNOP e di alcuni Ordini regionali, che tuttavia si riferisce ad un'altra questione (il "counseling relazionale" che l'associazione vorrebbe effettuare, senza tuttavia differenziarlo da quanto già fanno gli psicologi).

**C'è da registrare che queste situazioni non agevolano di certo la Legge, né quelle associazioni che con coscienza e impegno si sono mosse per tutelare sia i clienti che i propri iscritti.**

In definitiva, il problema non è tanto la Legge 4/13, sicuramente migliorabile, ma che ha comunque definito dei limiti, quanto chi la sta applicando.

Se le linee guida per le associazioni[6], affidate alla Colap (Coordinamento Libere associazioni) e non espresse dal MISE non tutelano la clientela e non hanno affrontato preventivamente le possibili problematiche di sovrapposizione con professioni già esistenti, se non ci sono controlli efficaci e il MISE accetta domande nelle quali la definizione della professione da regolamentare è rimandata ad un sito web dinamico, è difficile credere in questa legge.

Nel frattempo, abbiamo un sommerso ancora altissimo **con l'idea dilagante che chiunque possa fare qualsiasi mestiere** senza nessuna formazione specifica, limiti sui metodi, tecniche o ambiti, **sovrapponendosi a professioni regolamentate**, con potenziali danni e nessuna assicurazione o tutela per i clienti.

[1]

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali>

[2]

<http://www.fiscal-focus.info/attualita/gestione-separata-tra-d>

*elusioni-e-proposte,3,25776*

[ 3 ]

*<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg>*

[ 4 ]

*<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2026497-professioni-pubblicata-la-legge-che-disciplinale-professioni-non-organizzate>*

[ 5 ]

*<http://www.altrapsicologia.it/articoli/tutela-psicologo/doppio-stop-ai-counselor/>*

[ 6 ]

*[http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Sole0nLine5/\\_Oggetti\\_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/02/linee-guida-del-colap.pdf?uuid=0dd15a8a-7461-11e2-82f4-d4ce53ac3d26](http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Sole0nLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/02/linee-guida-del-colap.pdf?uuid=0dd15a8a-7461-11e2-82f4-d4ce53ac3d26)*